

**LE PUBBLICAZIONI IN
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**
ASPETTI OPERATIVI E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Sommario

- *L'evoluzione del concetto di trasparenza*
- *Il principio di trasparenza*
- *Il d.lgs n. 33/2013 ed il d.lgs. n. 97/2016*
- *I principi del trattamento dei dati personali*
- *Gli obblighi di trasparenza e la tutela dei dati personali: regole da rispettare e le modalità operative*
- *Gli obblighi di pubblicazione*
- *I requisiti di qualità delle pubblicazioni*
- *L'accesso civico semplice*

Il nuovo modo di intendere la trasparenza

Il concetto di **trasparenza** è uno dei richiami più presenti nella legislazione degli ultimi anni e soprattutto nelle continue riforme della P.A.

Trasparenza quale:

- strumento di **garanzia** del buon **andamento** e dell'**imparzialità**;
- **diritto alla conoscibilità**;
- mezzo idoneo a consentire un **controllo** sullo stesso operato delle amministrazioni.


Il nuovo modo di intendere la trasparenza

In passato la trasparenza è sempre stata vista dal “**lato del cittadino**” e, quindi, in una **dimensione difensivistica**.



I vari istituti volti a garantirla sono serviti a consentire ai privati di difendersi dall'attività svolta dalle PP.AA. e, solo in **via riflessa**, sono stati considerati come strumenti utili a consentire il buon andamento della P.A..

Il nuovo modo di intendere la trasparenza



Le tappe della trasparenza

Cosa succedeva prima della legge n. 241/1990?

Segreto dell'agire amministrativo = la **regola**

Diritto di conoscibilità = **eccezione**

Il segreto era riferito addirittura ai **doveri comportamentali** del pubblico dipendente (art. 15 del DPR n. 3/1957):

- tenuto a mantenere **riserbo sui fatti dell'amministrazione**;
- **a non fornire**, a chi non ne avesse diritto, **informazioni e comunicazioni** relative ai procedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

Le tappe della trasparenza

Legge n. 241/1990

- “**partecipazione individuale**” e “**preconflittuale**”, volta a dipanare conflitti e controversie per quanto possibile, già nella fase procedimentale, in modo che le divergenze non diano luogo a contenzioso;
- **riconoscimento di un accesso a soggetti legittimati**;
- Garanzie al cittadino circa **diritto di un’informazione qualificata** nell’ambito dei procedimenti;

Le tappe della trasparenza

Legge n. 241/1990

- **Non contempla la trasparenza tra i principi generali** dell'azione amministrativa, nonostante costituisca un evidente **collante** dei nuovi istituti introdotti;
- viene infatti **sostanzialmente identificata con l'accesso formale agli atti amministrativi**, quale strumento di “**difesa**” nei confronti dell'amministrazione.

Le tappe della trasparenza

Legge n. 15/2005

E' la legge n. 15/2005 che **introduce** la trasparenza quale **principio generale dell'attività amministrativa.**

Le tappe della trasparenza

D. Lgs. n. 150/2009

Con il D.lgs. n. 150/2009 la trasparenza subisce una **mutazione** ed è configurata come

“accessibilità totale”

a una serie di dati tendenzialmente onnicomprensivi dell'**azione** e dell'**organizzazione** delle amministrazioni.

Le tappe della trasparenza

Legge n. 190/2012

Lungo la linea tracciata dal d.lgs. n. 150/2009, la legge n. 190/2012 ha introdotto una serie di **strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione nella P.A.**, rimettendo, inoltre, ad una delega specifica il **riordino** della disciplina riguardante gli **obblighi di trasparenza** da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

In attuazione di una delega contenuta nella legge n. 190/2012:

- **riordina** la materia prevedendo in un unico testo tutti gli obblighi legislativi di pubblicazione;
- definisce la trasparenza quale **accessibilità totale delle informazioni** concernenti l'**organizzazione** e l'**attività** delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Con il d.lgs. n. 33/2013 viene consacrata una nuova **concezione** della trasparenza amministrativa:

le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche non sono più soltanto accessibili su richiesta dell'interessato (attraverso il tradizionale esercizio del diritto di accesso), ma **sono direttamente pubblicate sui siti istituzionali e quindi messe a disposizione di chiunque vi abbia interesse.**

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Il d.lgs. n. 33/2013 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo **diritto soggettivo**:

una nuova **pretesa informativa** in capo al cittadino che **coincide con la garanzia, accordata a chiunque, di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.**

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

In base a questa disposizione, una volta che l'ordinamento **abbia qualificato** come “**pubblico**” un determinato documento, informazione o dato, sorge:

- in **capo a qualsiasi soggetto** il **diritto di conoscerlo** indipendentemente dall'esistenza di una particolare legittimazione;
- in **capo ad ogni amministrazione** l'obbligo di **renderlo pubblico**.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

La legge riconosce a chiunque un vero e proprio

diritto soggettivo alla conoscibilità

superando definitivamente la configurazione della trasparenza attraverso **l'accesso soggettivamente delimitato**, collegata solo alla **necessità** di **difendere determinati interessi** con riguardo a specifiche esigenze di tutela.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Non è più rilevante il profilo soggettivo: chi può avere l'informazione

ma **diventa determinante**

il profilo oggettivo: se quel dato rientri nell'elenco di quelli che la legge stabilisce siano pubblici.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

La **conoscibilità dei dati pubblici** diventa una **conseguenza automatica** dell'inserimento di quei dati tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Il d.lgs. n. 33/2013 individua quali siano le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Si tratta di una vera e propria **chek list** che le Amministrazioni devono seguire, **distinta in più categorie di dati**, che riguarda le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.



Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Il D.lgs. 33/2013 **introduce** quindi l'**obbligo di pubblicare** in apposita pagina del sito web istituzionale - "**Amministrazione Trasparente**" - una serie di dati, documenti, atti ed informazioni.




Amministrazione Trasparente

MACROSEZIONE
Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci

MACROSEZIONE
Beni immobili e gestione patrimoniale
Controlli e rilievi sull'Amministrazione
Servizi erogati
Pagamenti dell'Amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti

La centralità del sito web

Il **principale strumento** attraverso cui trova attuazione la disciplina della trasparenza è rappresentato dalla **pubblicazione dei dati** e delle **informazioni** sui siti istituzionali



L'accesso civico semplice

Cosa succede se l'Amministrazione è **inadempiente** rispetto agli obblighi di pubblicazione?



L'accesso civico semplice

Il d.lgs. n. 33/2013 (versione originaria) ha introdotto un nuovo meccanismo rimediale di assoluta novità, **riconoscendo** in capo a **chiunque** un vero e proprio

diritto di accesso civico

a quelle informazioni e a quei dati per i quali **risultati non adempiuto l'obbligo di pubblicazione.**

L'accesso civico semplice

Il diritto di accesso civico semplice:

- è **azionabile senza formalità, senza necessità di motivare l'istanza**, senza dover dimostrare l'utilità dell'atto che si intende conoscere rispetto alle esigenze difensive del richiedente;
- è fondato sul presupposto **dell'inadempimento** in cui è incorsa l'Amministrazione rispetto agli obblighi di pubblicità.

L'accesso civico semplice

E' azionabile **non solo quando i dati non siano affatto pubblicati,**

ma anche quando

la pubblicazione appaia incompleta, inesatta, inadeguata quanto alle modalità o ai tempi di pubblicazione.

L'accesso civico semplice

E' evidente lo **stretto collegamento** tra

il **diritto alla conoscibilità** e l'**accesso civico**

poiché quest'ultimo si configura quale **strumento rimediale** rispetto al primo, che si rende necessario (ed attivabile) ogni qual volta l'Amministrazione **non adempia gli obblighi di pubblicazione.**

L'accesso civico semplice

Dal punto di vista operativo...

Requisiti: inadempimento dell'obbligo di pubblicazione;

Soggetto a cui presentare l'istanza: RPCT;

Oggetto: dati soggetti a pubblicazione obbligatoria in «Amministrazione Trasparente» non pubblicati, aggiornati e/o senza i requisiti di qualità;

Tempi del procedimento: 30 giorni.

L'accesso civico semplice

Se l'accesso civico è **negato** o anche nel caso di **ritardo o di mancata risposta**, l'interessato ha due possibilità di **tutela**:

- **Segnalazione all'ANAC**, che può ordinare all'Amministrazione di procedere entro max 30 giorni alla pubblicazione dei dati;
- **Ricorso al giudice amministrativo**, il quale a sua volta, può ordinare l'esibizione e la pubblicazione documentale.

Il decreto legislativo n. 97/2016

Ridefinisce l'**ambito di applicazione** degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

Semplifica, riduce, razionalizza , precisa gli obblighi di pubblicazione;

Introduce **nuovi obblighi di pubblicazione** (es., situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti);

Il decreto legislativo n. 97/2016

Individua i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

Introduce una **nuova forma di accesso civico** ai dati e ai documenti pubblici, simile a quella che nei sistemi anglosassoni è definita ***Freedom of information act* (Foia)**.

Il decreto legislativo n. 97/2016

dall'accessibilità totale



Al "FOIA italiano"

Il decreto legislativo n. 97/2016


*Accessibilità totale dei **dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni** (a prescindere dall'ambito concernente l'organizzazione e l'attività amministrativa).*

Vecchio oggetto

Nuovo oggetto

*Accessibilità totale delle **informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.***

Il sistema di conoscibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle P.A.



Il decreto legislativo n. 97/2016

A chi si applicano le norme in materia di trasparenza?

Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001);

Autorità di garanzia, vigilanza, regolazione e alle autorità portuali.

In quanto compatibile:

Enti pubblici economici e ordini professionali;

Aziende e società in controllo pubblico (come definite dal d.lgs. n. 175/2016).

Il decreto legislativo n. 97/2016

A chi si applicano le norme in materia di trasparenza?

Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con **bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività **sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici** e in cui la **totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.**

Sono escluse dall'applicazione le società quotate come definite dal d.lgs. n. 175/2016.

Il decreto legislativo n. 97/2016

A chi si applicano le norme in materia di trasparenza?

In quanto **compatibile** e **limitatamente** ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse


- **Società partecipate ma non controllate** dalle PP.AA.;
- **Enti di diritto privato con bilancio > a 500.000 euro**, che **esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e di servizi** a favore delle PP.AA. o di gestione di servizi pubblici.

L'esperimento di Bateson

Melissa Bateson voleva capire come e se fosse possibile **influenzare** il comportamento delle persone in relazione a livelli di **osservazione dei comportamenti**.

Ha condotto alcuni esperimenti in incognito all'interno dell'Università di Newscastel presso la sala del caffè dell'ateneo, dove, non essendoci un vero e proprio bar, **le consumazioni vengono pagate tramite una semplice scatola di cartone** dove ciascuno deposita il denaro necessario a pagare ciò che ha prelevato dalla dispensa comune.

L'esperienza di Bateson



L'esperimento di Bateson

Ogni settimana Bateson, affiggeva un nuovo tariffario: **i prezzi non cambiavano mai, quello che cambiava era la fotografia in cima a tariffario.**



Iniziò con delle **immagini floreali**, ma **la scatola rimaneva quasi sempre vuota.**

L'esperimento di Bateson

Allora Bateson scelse una foto diversa: un **paio di occhi**, in alcune settimane occhi **amichevoli**, in altre settimane occhi **inquieti**.



L'esperimento di Bateson



La scatola cominciò a riempirsi ad un tasso di crescita del 275%!

L'esperimento di Bateson

Secondo Bateson, l'immagine degli occhi dà alle persone la sensazione di non essere soli e che il loro **comportamento sarà osservato** (e giudicato).

Gli occhi degli altri fanno emergere sentimenti di controllo sociale.



La protezione dei dati personali

I dati personali

*Il **dato personale** è qualsiasi informazione riguardante una **persona fisica identificata o identificabile** (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.*

(Art. 4, par. 1 del GDPR 2016/679)

I dati personali

*La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un **diritto fondamentale**. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, stabiliscono che **ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.***


(Considerando 1 del GDPR 2016/679)

I dati personali

*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale **non è una prerogativa assoluta**, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e **va contemperato con altri diritti fondamentali**, in ossequio al **principio di proporzionalità**.*

(Considerando 4 del GDPR 2016/679)

Il complesso equilibrio tra trasparenza e privacy



Il complesso equilibrio tra trasparenza e privacy

Le amministrazioni pubbliche devono essere trasparenti...

...le persone no.



**La complessa interazione tra
trasparenza e privacy**

Trasparenza e privacy

Due importanti principi e valori costituzionali che possono, in alcuni casi, **confliggere** tra loro....



Partiamo dal **principio generale** che i dati individuati dal legislatore come **pubblici** (d.lgs. n. 33/2013) sono (**devono essere!**) divulgabili e **messi a disposizione dei cittadini.**

Trasparenza e privacy

Art. 3, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

L'ANAC, sentito il Garante della Privacy, **se coinvolti dati personali**, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali **la pubblicazione integrale è sostituita con quella riassuntiva e per aggregazione.**

I relativi provvedimenti **nella loro integrità** sono accessibili attraverso **l'accesso civico generalizzato.**

Trasparenza e privacy

Linee guida Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 (doc. 3134436)

A **tutela** di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico, **destinatario di sovvenzione o sussidi**, sono **previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi**.

Trasparenza e privacy

Linee guida Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 (doc. 3134436)


Esclusione di pubblicazione in *Amministrazione Trasparente* di altri dati resi pubblici **per altre finalità** (es., *pubblicità sull'albo pretorio, pubblicazioni di matrimonio, ecc.*).

Regole in materia di trattamento dei dati personali

Quali dati personali è possibile pubblicare/diffondere online e con quali limiti?

Regole in materia di trattamento dei dati personali


Regola generale: i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, c,1 e 3, Codice).



Conseguenza: in assenza di una disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è illecita la pubblicazione online anche solo del nome e cognome di una persona, salvo il consenso esplicito dell'interessato.

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati personali


Le pubbliche amministrazioni, **prima di pubblicare** sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) **contenenti dati personali**, **devono verificare che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo.**



Laddove l'amministrazione riscontri l'**esistenza** di un **obbligo normativo** è necessario **SELEZIONARE** i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. In altre parole, la diffusione (trattamento) dei dati personali **deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali** (in particolare, i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario **rispetto alle finalità**).

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati personali

L'amministrazione **è tenuta a ridurre al minimo** l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando **le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità** che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (**Principio di minimizzazione**)




Pertanto, **anche in presenza degli obblighi di pubblicazione** di atti o documenti contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione **non possono comunque «rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»** (Art. 7-bis, c.4, d.lgs. n. 33/2013)

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati personali

I dati personali che risultano **non adeguati, non pertinenti e non limitati** a quanto necessario **rispetto alle finalità di trasparenza** (DATI SPROPORZIONATI) **non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online.**

In caso contrario, occorre provvedere al relativo **oscuramento.**




E' sempre vietata la diffusione di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, oltre che ai dati genetici e biometrici.

(art. 2-septies, c. 8, Codice; art. 7-bis, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013).

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati personali

Il procedimento di **selezione dei dati personali** che possono essere pubblicati online **deve essere particolarmente accurato** nei casi in cui tali informazioni **sono idonee a rivelare** l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, «particolari categorie di dati», oppure nel caso di «dati relativi a condanne penali o reati» (art. 9 e 10 RGPD).




Tali dati **sono protetti** da un quadro di **garanzie particolarmente stringente** che prevede la possibilità di diffondere tali informazioni **solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e siano «indispensabili» per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico**, che non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa (art. 7-bis, c. 4, d.lgs. 33/2013).

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati personali

Effettuata la **previa valutazione** circa i **presupposti e l'indispensabilità** della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate **idonee misure e accorgimenti tecnici** volti a **evitare «la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo»**.

(art. 7-bis, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013).



In **assenza di una specifica previsione normativa** che sancisce la diffusione/pubblicazione dei dati personali, questi ultimi comunque, **possono essere diffusi/pubblicati** previo **esplicito consenso da parte dell'interessato**, reso nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Gli obblighi di pubblicazione



Le banche dati

Le P.A. **titolari di banche dati**, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, **sono obbligate a renderle pubbliche** in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo **possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul sito**, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati.



Le banche dati

Pubblicazione nelle banche dati: accesso civico

Omessa pubblicazione di dati comunicati nelle banche dati: competenza RPCT ente titolare della banca dati;

Omessa pubblicazione per mancata comunicazione dei dati: competenza RPCT ente tenuto alla comunicazione.

Gli atti amministrativi generali

Quali sono gli atti amministrativi generali?

Circolari, direttive, note interpretative, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, **comprese le misure integrative anticorruzione** (solo per enti di cui art. 1, c. 2-bis della legge n. 190/2012).

Gli atti amministrativi generali

Quali sono gli atti amministrativi generali?

Rientrano tra gli atti amministrativi generali:

- **i documenti di programmazione strategico-gestionale;**
- **il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi** (la cui pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente prevista dall'art. 5 co. 3 del DPCM 3 dicembre 2013);
- **agli atti degli OIV (o NdV).** La pubblicazione di tali dati è prevista anche nell'art. 31 del d.lgs. N. 33/2013 rubricato «*Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*». **Per ragioni di semplificazione,** pertanto, gli atti degli OIV, e degli organismi che svolgono funzioni analoghe, **vanno pubblicati una sola volta** nella sotto-sezione “**Controlli e rilievi sull'amministrazione**”.

Gli atti amministrativi generali

Dove deve essere pubblicato il PIAO?

L'art. 7 del DM 132/2022 dispone che il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** va pubblicato sul sito del DFP e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Il PIAO, come i PTPCT, **devono essere pubblicati** in formato aperto nella sezione "**Amministrazione Trasparente**", sotto-sezione di primo livello "**Altri contenuti-Prevenzione della corruzione**". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sotto-sezione di primo livello "**Disposizioni generali – Atti amministrativi generali**".

La pubblicazione può essere effettuata anche mediante link al "**Portale PIAO**" sul sito del Dipartimento della funzione pubblica (DFP).

Il PIAO e i PTPCT e le loro modifiche **restano pubblicati** sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti **per cinque anni** ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.


Gli atti amministrativi generali

Se i documenti da pubblicare **contengono dati personali**, gli stessi devono essere resi pubblici **solo in presenza** di:

- **espressa previsione normativa alla pubblicazione;**

Oppure

- **esplicito consenso da parte dell'interessato alla pubblicazione.**



La **pubblicazione** deve avvenire nel **rispetto** dei **principi di protezione dei dati personali** e, in particolare, di quello di **pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità**.

Lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

Art. 12, c.1-bis, d.lgs. n. 33/2013 (introdotto dall'art. 29, c, 3, del d.l. n. 69/2013)

*"Il **responsabile della trasparenza** delle amministrazioni competenti **pubblica** sul sito istituzionale uno **scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi** introdotti e lo **comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica** per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46".*

Lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

Il **comma 4 dell'art. 29, d.l. n. 69/2013** stabiliva altresì che le **modalità di applicazione dell'obbligo sullo scadenziario sarebbero state determinate con l'emanazione di uno o più DPCM.**

Dette modalità **sono state disciplinate con il DPCM 08.11.2013** che stabilisce:

- **I soggetti tenuti all'applicazione dell'obbligo;**
- **La tipologia, i criteri e le modalità di pubblicazione dei dati;**
- **Le modalità di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.**

Lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

Per **obbligo amministrativo** si intende **qualunque adempimento**, comportante **raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti**, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

Per ciascun nuovo obbligo amministrativo **devono essere indicati i seguenti dati**:

- a) **denominazione**;
- b) **sintesi o breve descrizione del suo contenuto**;
- c) **riferimento normativo**;
- d) **collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento**.

Lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

Le informazioni devono essere pubblicate nella macrosezione "**Disposizioni generali**" **distinguendo** tra quelle che hanno per **destinatari** i **cittadini** e quelle che hanno come **destinatari** le **imprese**, e organizzate in **successione temporale** secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

Organi politici e dirigenziali

Il nuovo art. 14 del D. Lgs. n° 33/2013

Viene esteso l'obbligo di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale, dei dati relativi ai compensi, agli importi di viaggi e di missioni anche ai **dirigenti**.

Atti di conferimento incarico e contratti dirigenziali: devono riportare **gli obiettivi di trasparenza**.

Il **mancato raggiungimento degli obiettivi** comporta la **responsabilità dirigenziale** di cui all'art. 21 del D. Lgs. n° 165/2001 e costituisce **elemento di valutazione per il conferimento di incarichi successivi**.

Organi politici e dirigenziali

Cosa deve essere pubblicato?

- **Atto di nomina o di proclamazione**, con durata dell'incarico o mandato elettivo;
- **Curriculum**;
- **Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica** (con evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle di risultato); **Importi di viaggi di servizio e missioni** pagati con fondi pubblici; **Dati relativi all'assunzione di altre cariche**, presso enti pubblici e privati, ed i **relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti**;

Organi politici e dirigenziali

Cosa deve essere pubblicato?

- gli altri **eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica** e l'indicazione dei **compensi spettanti**;
- dichiarazione concernente i **diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri**; le **azioni di società**; le **quote di partecipazione a società**; l'**esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società**;
- copia della **dichiarazione dei redditi**;

Organi politici e dirigenziali

Cosa deve essere pubblicato?

- (solo per gli organi politici) dichiarazione sulle **spese sostenute** e le **obbligazioni assunte** durante la campagna elettorale;
- attestazione concernente le **variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi** (tutti gli anni entro un mese dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico);
- (solo per i dirigenti) **emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.**

Organi politici e dirigenziali

Le **dichiarazioni reddituali e patrimoniali** devono essere pubblicate anche da parte del **coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, solo se gli stessi acconsentono.**

Deve essere, in ogni caso, **data evidenza del mancato consenso**, con apposita dichiarazione.

Organi politici e dirigenziali

A chi si applica il nuovo art. 14?

- **Incarichi politici** anche se non di carattere elettivo di livello statale, regionale e locale;
- **Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo** comunque denominati (salvo che siano attribuiti a livello gratuito);
- **Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti**, compresi quelli conferiti **discrezionalmente** dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- **Titolari di posizioni organizzative** alle quali siano conferite le **deleghe** di cui all'art. 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

Organi politici e dirigenziali

Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica

*Sono gli emolumenti percepiti nell'ambito di **rapporti di lavoro subordinato o autonomo** (stipendi, indennità, voci accessorie e altre voci di trattamento fondamentale), nonché le **remunerazioni relative a consulenze, incarichi** aggiuntivi conferiti dalle PP.AA., diverse da quella di appartenenza, e dalle **società partecipate direttamente o indirettamente da PP.AA.***

Quando devono essere dichiarati?

Trattamenti economici, collaborazioni autonome e incarichi: criterio di competenza (riferiti all'anno di competenza);

Retribuzioni di risultato e altri emolumenti analoghi: criterio di cassa.

Organi politici e dirigenziali

Dati art. 14: quando e per quanto devono essere pubblicati i dati?

Da pubblicare: **entro tre mesi** dall'elezione/nomina o dal conferimento incarico e per i **tre anni successivi dalla cessazione**, eccezion fatta per i dati **patrimoniali** che sono pubblicati **fino alla durata del mandato**.

Per gli anni successivi: copia dichiarazione dei redditi e attestazione variazione situazione patrimoniale rispetto all'anno precedente: da pubblicare **entro un mese successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e, comunque, entro il 31 dicembre**.

Organi politici e dirigenziali

Dati art. 14: soggetti cessati

Entro tre anni mesi successivi alla cessazione dell'incarico: attestazione variazione patrimoniale;

Entro **un mese successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi: dichiarazione dei redditi.**

Cessazione	Redditi anno di cessazione	Redditi anno precedente
Primo semestre (Es. febbraio 2023)	No (Redditi anno 2023)	Si (Redditi anno 2022)
Secondo semestre (Es. ottobre 2023)	Si (Redditi anno 2023)	Si (Redditi anno 2022)

Organi politici e dirigenziali

Le sanzioni

Mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 2° grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, comporta una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10000 euro**, a carico del **responsabile della mancata comunicazione dei dati**.

Situazione patrimoniale complessiva = Dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale

Medesima sanzione nei confronti del **dirigente** che non comunica i dati relativi **agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica**.

Organi politici e dirigenziali

Le sanzioni

La sanzione **viene irrogata dall'ANAC.**

Il **relativo provvedimento è pubblicato** sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell'Amministrazione o organismo interessato (**Organizzazione/Sanzioni per mancata comunicazione dei dati**).

Organi politici e dirigenziali

La confusione dell'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti pubblici

Ordinanza cautelare TAR Lazio n. 1030/2017 sospende la pubblicazione degli atti dell'art. 14, c. 1, lett. c) ed f), in attesa di decisione sul merito:

- **Compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missione pagati con fondi pubblici (art. 14, c. 1, lett. c);
- **Dichiarazioni (reddituali e patrimoniali)** di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge (art. 14, c. 1, lett. f).

Organi politici e dirigenziali

La confusione dell'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti pubblici

Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 sospende la pubblicazione degli atti dell'art. 14, c. 1, lett. c) ed f), per tutti i dirigenti pubblici in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione **degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti**, disposto dall'art. 14, co. 1-ter, **debba ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare.**

Organi politici e dirigenziali

La confusione dell'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti pubblici

Ordinanza TAR Lazio n. 9828 del 19/11/2017 sospende il processo e rimette d'ufficio alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale:

- del **comma 1-bis, dell'art. 14**, nella parte in cui prevede che le PP.AA. pubblichino i dati di cui all'art. **14, comma 1, lett. c) ed f)** dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali;
- del **comma 1-ter dell'art. 14** in quanto **«l'oggetto della pubblicazione prevista dall'ultimo periodo dal predetto comma costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest'ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l'incarico assegnato»**.

Organi politici e dirigenziali

La confusione dell'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti pubblici


Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018 sospende la pubblicazione anche dei dati dell'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013.

*1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. (PERIODO SOSPESO).***

Organi politici e dirigenziali

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019

Bilanciamento tra due diritti:



Test di proporzionalità: valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, **sia necessaria ed idonea al conseguimento degli obiettivi perseguiti.**

Organi politici e dirigenziali

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019

a) Dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, lett. f): **Questione incostituzionalità parzialmente fondata**

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono titolari di incarichi che trovano la loro giustificazione ultima nel **consenso popolare**: consentire ai cittadini di **verificare** se i componenti degli organi di rappresentanza politica, a partire dal momento dell'assunzione della carica, **beneficino di incrementi reddituali e patrimoniali**, anche per il tramite del coniuge o dei parenti stretti, e se tali incrementi siano coerenti rispetto alle remunerazioni percepite per i vari incarichi.

Si tratta di dati (riferiti ai dirigenti) **sproporzionati** rispetto ai **fini perseguiti** (contrasto alla corruzione nella PA) e **non necessariamente in diretta connessione** con l'espletamento dell'incarico affidato.

Organi politici e dirigenziali

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019

a) Dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, lett. f): **Questione incostituzionalità parzialmente fondata**

La norma **non fa differenza** tra i vari **ruoli dirigenziali** mentre **sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità** nei confronti di soggetti cui siano attribuiti **ruoli dirigenziali di particolare rilevanza** (Segretari Generali dei Ministeri e di direzione di strutture articolate - art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001).

Organi politici e dirigenziali

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019

a) Dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, lett. f): **Questione incostituzionalità parzialmente fondata**

*"In definitiva, l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, **deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo**, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni **pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, anche per tu3 i titolari di incarichi dirigenziali**, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, **anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.**"*

Organi politici e dirigenziali

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019

b) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, c. 1, lett. c) e emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica (comma 1-ter): **Questione incostituzionalità NON fondata**

*"Il regime di piena conoscibilità di tali dati **risulta proporzionato rispetto alle finalità perseguite** dalla normativa sulla trasparenza (...) Si tratta di consentire, in forma diffusa, il **controllo sull'impiego delle risorse pubbliche** e permettere la valutazione circa la **congruità** – rispetto ai **risultati raggiunti e ai servizi offerti** – di **quelle utilizzate** per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della P.A.. (...) non si vede come la pubblicazione di tali dati possa mettere a rischio la sicurezza o la libertà degli interessati, danneggiandone la dignità personale: si tratta, infatti, **dell'ostensione di compensi o rimborsi spese direttamente connessi all'espletamento dell'incarico dirigenziale**".*

Cosa pubblicare dell'art. 14 dopo la Sentenza n. 20/2019

Da pubblicare	Atto di nomina con indicazione della durata dell'incarico
Da pubblicare	Curriculum vitae
Da pubblicare	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Da pubblicare	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Da pubblicare	Dati relative all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Da pubblicare	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Da pubblicare	Dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
Da pubblicare	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Cosa pubblicare dell'art. 14 dopo la Sentenza n. 20/2019

Da NON pubblicare	Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolari di imprese, azioni di società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.
Da NON pubblicare	Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentono)
Da NON pubblicare	Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentono)

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

- **Modifica e integra la delibera 241/2017** e fornisce precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di applicazione dell'art. 14, comma 1, 1-*bis* e 1-*ter* del d.lgs. 33/2013, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.
- **Rimette fondamentalmente alle decisioni autonome delle PP.AA.** che **con apposito atto organizzativo devono individuare se e quali siano al loro interno le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4**, citato dalla Corte Costituzionale e sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali.

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

Publicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, leff. f))

L'ANAC ritiene:

- che **l'individuazione dei dirigenti** cui spetta l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f), **avvenga non tanto in ragione dell'amministrazione di appartenenza**, quanto **in relazione alle attribuzioni loro spettanti** - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa "ritenuti di elevatissimo rilievo" - e alla **posizione organizzativa rivestita**, essendo rilevanti **i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non;**

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

Publicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, leff. f))

- che le **amministrazioni non statali devono stabilire** con propri regolamenti di organizzazione **quali tipologie di incarichi dirigenziali siano gravati dall'obbligo di pubblicare sulla sezione Amministrazione Trasparente dei portali la situazione reddituale e patrimoniale, suggerendo** di estendere gli obblighi ai dirigenti “di vertice”;

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

Publicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, leff. f))

- **che i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.**

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

Publicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, c. 1, leff. f))

Al netto del contenuto della delibera e dell'eventuale condivisibilità dello stesso, si **rilevano due questioni:**

- **ANAC demanda il «cattivo lavoro» alle PP.AA.;**
- La **competenza** di ANAC nel prevedere che le Amministrazioni debbano loro individuare le categorie di dirigenti alle quali si applicano gli obblighi di trasparenza di cui alla lett. f).

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019


Il problema della **competenza** attiene sia:

- Al **potere vincolante o meno delle linee guida** in materia di trasparenza;
- Al potere di **provvedere alle statuizioni** contenute nella sentenza della Corte Costituzionale.

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

Le linee guida ANAC in materia di trasparenza **non hanno alcun potere vincolante**, in quanto



non esiste nel d.lgs 33/2013, una espressa previsione normativa, analoga a quelle presenti nel codice dei contratti o nel codice di comportamento, che attribuiscono all'ANAC il **potere** (e dunque la **competenza**) di **adottare linee guida vincolanti**, tali, quindi, da obbligare le amministrazioni ad attuarle.

ANAC (tra l'altro con il PNA e non con linee guida) può solo **precisare** gli obblighi di pubblicazione e **non introdurre nuovi** (art. 3, c. 1-ter d.lgs. n. 33/2013).

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

Le linee guida di ANAC **sembrerebbero adottate**, nel caso di specie, in **carenza di potere**, in quanto la **competenza ad operare distinzioni**, nell'ambito della categoria dei dirigenti pubblici, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare, in funzione alle responsabilità e all'esposizione al rischio corruzione **è di esclusiva competenza del legislatore, non di ANAC.**

Organi politici e dirigenziali

La delibera di ANAC n. 586 del 26/06/2019

«È evidente, a questo proposito, che le **molteplici possibilità di classificare i livelli e le funzioni**, all'interno della **categoria dei dirigenti pubblici**, anche in relazione alla diversa natura delle amministrazioni di appartenenza, impediscono di operare una selezione secondo criteri costituzionalmente obbligati.

Non potrebbe essere questa Corte, infatti, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati. **Ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d'intervento, non può sostituirsi.**»

(Corte Costituzionale –Sentenza n. 20/2019)

Organi politici e dirigenziali

Ordinanza del TAR Lazio n. 7579 del 21/11/2019

- L'Asl di Matera, con apposita deliberazione, **recepisce le indicazioni della delibera ANAC n. 586/2019 e pubblica le situazioni reddituali e patrimoniali dei dirigenti titolari di struttura complessa;**
- Alcuni dirigenti interessati **impugnano** la delibera dell'Asl e la delibera ANAC n. 586/2019;
- **Il TAR Lazio, con l'ordinanza cautelare n. 7579/2019, accoglie il ricorso sospendendo l'efficacia della delibera dell'ASL.**

Organi politici e dirigenziali

Il d.l. n. 162/2019 (decreto milleproroghe)

L'art. 1, c. 7, del d.l. n. 162/2019 (convertito con l. n. 8/2020), ha stabilito che, **fino al 31 dicembre 2020 e nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento** alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, ai soggetti di cui all'art. 14, c. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, **non si applicano le misure sanzionatorie previsti per la violazione degli obblighi di trasparenza** (di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto trasparenza).

Organi politici e dirigenziali

Il d.l. n. 162/2019 (decreto milleproroghe)

Inoltre, il d.l. n. 162/2019 ha previsto che, con regolamento da adottarsi entro il 31/12/2020, **siano individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali**, comunque denominati, nonché a specifiche figure dirigenziali apicali del settore sanitario (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse), ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Organi politici e dirigenziali

Sentenza del TAR Lazio n. 12288 del 20/11/2020

Il Tar Lazio, dopo aver sospeso (ordinanza n. 7579/2019) l'efficacia della delibera dell'ASL di Matera, con sentenza n. 12288/2020 **annulla la predetta delibera e la delibera ANAC n. 586/2019.**

Organi politici e dirigenziali

Il d.l. n. 183/2020 (decreto milleproroghe 2021)

Il d.l. n. 183/2020 (art. 1, c.16) **proroga il termine per l'adozione del regolamento** (previsto al 31/12/2020) al 30/04/2021 e prevede **la sospensione delle sanzioni fino alla data di entrata in vigore del regolamento.**

Organi politici e dirigenziali

*Quali possono essere i limiti di privacy
alla trasparenza dei dati relativi agli
organi politici e dirigenziali?*

Organi politici e dirigenziali

Dichiarazione dei redditi

Finalità: fornire una ricostruzione della **situazione reddituale** degli interessati.

«La dichiarazione dei redditi è trasmessa [...] **previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili**», tale obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati **può ritenersi assolto** mediante anche la pubblicazione **«del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi»**.

(Delibera ANAC n. 241/2017)

Organi politici e dirigenziali

Dichiarazione dei redditi

Se il soggetto interessato **non ha provveduto all'oscuramento dei dati**, vi **provvede il soggetto tenuto alla pubblicazione**, rendendo **non intellegibili i dati personali e le informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità**.

Esempi:

- familiari a carico, tra i quali possono anche esserci figli minori e/o disabili;
- spese mediche e, in particolare, quelle di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- otto per mille e cinque per mille.

Organi politici e dirigenziali

Incarichi e compensi

Devono essere pubblicati i dati relativi agli **incarichi** (nomina o proclamazione, durata, oggetto) e **l'entità dei corrispettivi e dei compensi percepiti**.

E' necessario e sufficiente indicare il **compenso complessivo percepito** tenendo conto di **tutte** le componenti **anche variabili** (solo per i dirigenti) della retribuzione, **senza** riprodurre tutti i documenti contabili, contenenti dati dettaglio o i cedolini stipendio, coordinate bancarie o recapiti individuali.

Organi politici e dirigenziali

Curriculum

Finalità: dare evidenza della **professionalità** dei soggetti interessati.

L'obbligo di pubblicazione del curriculum **non può comportare** la diffusione di **tutti i contenuti** astrattamente previsti dal modello europeo, **ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza.**

Il soggetto interessato dovrebbe fornire il curriculum **privo dei dati personali e delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità;** in caso contrario, il soggetto addetto alla pubblicazione **deve provvedere alla selezione** dei dati e delle informazioni da oscurare (es., codice fiscale, indirizzi di residenza, recapiti personali, ecc.).

Consulenti e collaboratori

Vanno pubblicati i dati relativi agli **incarichi di consulenza e di collaborazione** conferiti e affidati a soggetti esterni **a qualsiasi titolo**, sia oneroso che gratuito, **NON RICONDUCEBILI** ai contratti di appalto di servizi dei cui al d.lgs. n. 36/2023.

Per ogni incarico **devono essere pubblicati:**

- gli **estremi** dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il **curriculum vitae**;
- i **dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche** in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
- i **compensi**, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione (al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente);
- l'**attestazione** dell'avvenuta verifica **dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi**.

Consulenti e collaboratori

Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, **l'ANAC ha già ricondotto** agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti:

- ai **commissari esterni** membri di commissioni concorsuali;
- quelli di **componenti del Collegio sindacale**;
- quelli di **componenti del Collegio dei revisori dei conti**.

Gli **incarichi conferiti o autorizzati da un'Amministrazione ai propri dipendenti** devono essere pubblicati nella **"Sezione Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"**. (Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013).

Consulenti e collaboratori

Come si pubblicano i dati?

- In formato tabellare

Oppure (consigliato)

- Link ipertestuale al sito: www.consulentipubblici.gov.it

Consulenti e collaboratori

Quando e per quanto tempo devono essere pubblicati i dati?

I dati vanno pubblicati **entro tre mesi dal conferimento** dell'incarico e per i **tre anni successivi alla cessazione dell'incarico**.

La pubblicazione **costituisce condizione di efficacia** dell'atto di conferimento e per la **liquidazione dei relativi compensi**.

Consulenti e collaboratori

Cosa succede se non vengono pubblicati i dati?

In **caso di mancata pubblicazione**, il **pagamento del corrispettivo** determina:

- la **responsabilità disciplinare del dirigente**;
- **Il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

Bandi di concorso

Devono essere pubblicati (fatti salvi gli obblighi di pubblicità legale):

- i **bandi di concorso** per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
- i **criteri di valutazione della Commissione**;
- le **tracce delle prove** (modificato dal comma 1, dell'art. 145 della legge n. 160/2019);
- le **graduatorie finali**, aggiornate con **l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori** (modificato dal comma 1, dell'art. 145 della legge n. 160/2019).

I dati di cui sopra **devono essere pubblicati e costantemente aggiornati** da parte delle amministrazioni.

Bandi di concorso

La nuova formulazione **sopprime il riferimento** ad un elenco dei soli bandi «**in corso**»: con le ultime modifiche introdotte dall'**articolo 18, del D.lgs n. 97/2016**, è **stato soppresso l'obbligo di pubblicare tutti i bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio**, accompagnati dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese sostenute per l'espletamento del concorso.

Contrariamente a quanto previsto per le commissioni di gara nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica, **per i bandi di concorso non sono previsti obblighi particolari di pubblicità circa la composizione della commissione giudicatrice, né per la pubblicazione dei curricula dei suoi componenti.**

Bandi di concorso

Gli obblighi pubblicitari di cui all'art. 19 del d.gls. n. 33/2013, **hanno il precipuo di fine rendere pubbliche le decisioni adottate dalle Commissioni esaminatrici e/o dall'Ente Pubblico procedente, anche al fine di consentire all'interessato di attivare le forme di tutela prevista dall'ordinamento.**

Per una più agevole consultazione, si consiglia di strutturare la pagina di «***Amministrazione Trasparente***> ***Bandi di concorso***», con una articolazione che distingua i bandi in corso e quelli scaduti e le tipologie di selezione (avvisi, concorsi a tempo indeterminato, tempo determinato, mobilità, ecc.).

Bandi di concorso

Publicazione dei dati personali

I **dati** che le Pubbliche Amministrazioni **devono pubblicare** sono quelli definiti dalla normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 GDPR e d.lgs n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs n. 101/2018) come **dati personali comuni**, e cioè quei **necessari alla sola identificazione dei soggetti a cui fanno riferimento, senza che siano divulgate informazioni di carattere particolare, come per es. gli stati di salute o i dati giudiziari.**

Pertanto, sarà sufficiente pubblicare indicare solamente in nome e cognome, evitando luogo e data di nascita, residenza o altro.

Bandi di concorso

Publicazione dei dati personali

Per quanto riguarda i dati da pubblicare, **si deve bilanciare l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 19 d.lgs n. 33/2013 con il rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali.**

In primo luogo, in omaggio al **principio di minimizzazione**, **non possono formare oggetto di pubblicazione i dati concernenti i recapiti degli interessati** (utenza telefonica fissa o mobile, l'indirizzo di residenza e di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore ISEE, il numero dei figli disabili, i risultati dei test psicoattitudinali o i titoli di studio).

Bandi di concorso


Publicazione dei dati personali

Non possono assolutamente essere pubblicati i dati concernenti le condizioni di salute, nonché gli altri dati indicati dall'art. 2 septies co 8 d.lgs n. 196/2003, **anche qualora gli stessi si riferiscano a terzi (ad esempio il numero di figli disabili che in alcuni concorsi costituiscono titolo di preferenza).**

Bandi di concorso

Publicazione delle graduatorie finali con eventuale scorrimento degli idonei.

Trattandosi di dati personali “comuni”, occorre far attenzione a **pubblicare i soli dati necessari ad individuare i soggetti**, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento



è sufficiente indicare il **solo nome e cognome**, evitando luogo e data di nascita, residenza o altro.

Bandi di concorso

Altra novità della legge n. 160/2019 è l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni **di pubblicare il collegamento ipertestuale dei dati concorsuali**, ai fini dell'inserimento nella banca dati del DFP, di cui all'art. 4, c. 5, del d.l. n. 101/2013, finalizzata al monitoraggio delle graduatorie concorsuali.

Performance

Nella macrosezione "**Perfomance**" devono essere pubblicati, in **distinte sezioni**:


- Il **Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**;
- Il **Piano della Performance**;
- La **Relazione sulla Performance**;
- L'**Ammontare complessivo dei premi**;
- I **dati relativi a premi**.

Performance

Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei premi devono essere pubblicati gli elenchi nominativi dei dipendenti, la posizione economica di ciascuno, nonché l'ammontare del compenso individualmente percepito in relazione alla performance individuale?

Performance

L'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni «*dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti*» nonché «*dell'entità del premio mediamente conseguibile dal personale [...], dei dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata*».



La **finalità di trasparenza** perseguita mediante tale previsione, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità «nella distribuzione dei premi e degli incentivi» al personale, **trova effettività**, per espressa scelta del legislatore, **attraverso la pubblicazione dei menzionati valori «in forma aggregata» e non nominativa**.

(Vedasi, tra gli altri, il provvedimento del Garante della Privacy n. 398/2023)

Enti controllati

Pubblicazione dell'**elenco**, con riportati alcuni dati relativi:

- agli **enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione**, ovvero per i quali l'amministrazione **ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente**;
- alle **società** di cui l'amministrazione **detiene quote di partecipazione (anche minoritarie)**;
- agli **enti di diritto privato controllati** dall'amministrazione e gli enti di diritto privato **costituiti o vigilati dall'amministrazione**.

Enti controllati

Divieto di erogazione di somme ad enti inadempienti: cosa cambia (art. 22, comma 4)



Nei casi di **mancata o incompleta pubblicazione** dei dati (comma 1 dell'art. 22), le società e gli enti **non possono ricevere** da parte delle amministrazioni interessate somme a loro favore, **salvo che si tratti di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.**

Enti controllati

Devono essere altresì pubblicati i **provvedimenti** di:

- **costituzione** delle società a partecipazione pubblica;
- **acquisto di partecipazioni** in società già costituite;
- **gestione** delle partecipazioni pubbliche;
- **alienazione** di partecipazioni sociali;
- **quotazione di società** a controllo pubblico in mercati regolamentati;
- **razionalizzazione periodica** delle partecipazioni pubbliche.

Enti controllati

Commi 5 e 6, art. 19, d. lgs. n. 175/2016

Le **PP.AA. titolari di partecipazioni di controllo**, oltre che le **medesime società**, devono pubblicare:

- i **provvedimenti** con cui le amministrazioni fissano, per le società controllate, gli **obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale;**
- i **provvedimenti** con cui le società controllate **recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle PP.AA..**

Enti controllati

Per:

- enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati;
- società partecipate;
- enti di diritto privato controllati

**Art. 22,
comma 2**

*Da
pubblicare*

Ragione sociale, misura eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Enti controllati

In caso di **mancata o incompleta pubblicazione** dei dati di cui all'art. 22, c.2,:

- **sanzione amministrativa** in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza;
- la **stessa sanzione** si applica agli **amministratori societari** che **non comunicano** ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
- **responsabilità dirigenziale**, eventuale **responsabilità per danno all'immagine**, valutazione corrispondente **retribuzione di risultato**;

I tempi medi dei procedimenti

Art. 12 d.l. n. 76/2020 (c.d. «decreto semplificazioni») convertito con l. n. 120/2020

Le pubbliche amministrazioni **misurano e pubblicano** nel proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” i **tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.**

Le **modalità ed i criteri di misurazione** dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e le modalità di pubblicazione **saranno definite con apposito DPCM.**

I provvedimenti

Non c'è più l'obbligo di pubblicare l'elenco dei provvedimenti relativi ai **concorsi e procedure selettive e alle autorizzazioni e concessioni**;

Viene specificato che gli accordi tra amministrazioni pubbliche e tra queste e soggetti private, sono quelli di cui agli artt. **11 e 15 della legge n. 241/1990**.

Viene **eliminato l'obbligo di pubblicare la scheda sintetica** con il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

I provvedimenti

Gli obblighi di pubblicazione riguardano:

- a) **provvedimenti di scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

- c) **accordi tra PP.AA. e tra PP.AA. e privati.**

La pubblicazione dei provvedimenti di scelta del contraente viene assolta tramite un link alla macrosezione "Gare e contratti".

I provvedimenti

*...ma siamo proprio sicuri che l'obbligo di pubblicare le autorizzazioni, le concessioni e gli atti relativi a concorsi e prove selettive **sia stato definitivamente abrogato dal d.lgs. n. 97/2016???***



I provvedimenti

Articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012

Le pubbliche amministrazioni **assicurano i livelli essenziali di trasparenza** con particolare riferimento ai procedimenti:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

I provvedimenti

Linee Guida ANAC (in consultazione) sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 97/2016

Art. 23- Provvedimenti amministrativi

L'articolo 23 del d.lgs n. 33 del 2013, è stato modificato dall'art. 22 del d.lgs. 97/2016.

*Il d.lgs. 97/2016 ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 che prevedevano la pubblicazione di autorizzazioni e concessioni, concorsi, prove selettive e progressioni di carriera. **I medesimi obblighi, tuttavia, permangono in quanto sono previsti dall'art. 1, co. 16 lett. a) e d) della l. 190/2012 non abrogato. Ad avviso dell'Autorità, cioè gli obblighi sono stati eliminati dal testo dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 esclusivamente per ragioni di coordinamento ed armonizzazione normativa, anche al fine di evitare duplicazioni di previsioni normative.***

I provvedimenti

Linee Guida ANAC definitive – delibera n. 1310/2016

Art. 23- Provvedimenti amministrativi

*L'art. 23, co. 1 del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall'art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest'ultimo ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. **Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all'art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.***

I provvedimenti

Suggerimento

Nella **predisposizione di atti** destinati ad essere pubblicati online (per finalità di trasparenza e/o di altri obblighi) **è opportuno**, anche per facilitare l'attività di successivo oscuramento prima della pubblicazione:

- **non inserire dati la cui diffusione è vietata;**
- **non inserire dati eccedenti e non indispensabili;**
- **evitare che dati identificativi/altri dettagli** che consentano identificazione **siano ripetuti nel corpo del documento;**
- menzionare **informazioni di dettaglio** solo negli **atti a disposizione degli uffici**, richiamati quale presupposto dell'atto pubblicato e comunque consultabili solo da interessati e controinteressati.

I provvedimenti

Corte di Cassazione – sez. II civ. - ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020

Un Comune **è stato sanzionato** dal Garante per la privacy **per aver diffuso dati personali** di un dipendente **per un periodo superiore ai 15 giorni previsti dall'art. 124 del Tuel.**

Contro la sanzione il Comune ha ricorso, senza successo, al tribunale e poi in Cassazione.

Il Comune **ha mantenuto visibili** online, per oltre un anno, sul proprio albo pretorio, **molti dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità**, di un dipendente che aveva avviato un contenzioso con l'ente locale: determinazioni dirigenziali integrali contenenti non soltanto il nome e il cognome del dipendente ma anche informazioni personali tipo lo stato di famiglia e altre circostanze.

I provvedimenti

Corte di Cassazione – sez. II civ. - ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020

Secondo la Corte di Cassazione, **possono essere pubblicati** (anche per far fronte agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 124 del TUEL) **solo i dati strettamente necessari alle finalità dell'istituto**, mentre gli elementi qualificanti la vita privata dell'impiegato non devono essere divulgati.

E per questi comportamenti illeciti il responsabile è il **Comune genericamente inteso**, in deroga al principio dell'imputabilità personale della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 689/1981: si tratta di un'autonoma responsabilità della persona giuridica configurabile come **colpa di organizzazione**, ovvero un rimprovero per aver ommesso di adottare le necessarie cautele organizzative e gestionali.

Sarà poi necessario un **approfondimento interno** per **verificare le conseguenti responsabilità amministrative**.

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

Devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati di **importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario**.


L'**importo di mille euro** deve fare riferimento ad **erogazioni adottate sia con un unico atto, sia con atti diversi** ma che nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario.

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

Importo massimo di mille euro

Esempio: in caso di **più provvedimenti** i quali, **nell'arco dell'anno solare**, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, **superando il tetto dei mille euro**, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la **somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento**



deve essere pubblicato l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

La pubblicazione **costituisce condizione legale di efficacia** del provvedimento che dispone la concessione e l'attribuzione di benefici economici.

La **mancata, incompleta o ritardata** pubblicazione, **rilevabile da chiunque**, tra le altre, potrebbe comportare **richiesta di risarcimento del danno da ritardo** da parte dell'Amministrazione.

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

Le **informazioni** che **devono essere pubblicate** sono:

- **nome del soggetto beneficiario;**
- **l'importo del vantaggio;**
- **il titolo giuridico dell'attribuzione;**
- **la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;**
- **il link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto incaricato.**

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

E' esclusa la pubblicazione dei **dati identificativi delle persona fisiche** destinatarie dei provvedimenti, **qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati** (art. 26, comma 4).

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

FAQ 13.6 Quali accorgimenti le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici?

La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013.

Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

Sovvenzioni, contributi, sussidi

Atti di concessione di benefici economici relativamente ai contributi alimentari Covid-19

Le Amministrazioni locali **hanno erogato contributi alle famiglie in stato di bisogno o di necessità** (c.d. **buoni alimentari/spesa**), quale effetto dell'emergenza, per la perdita di lavoro ma anche le minori entrate dovute alla contrazione della spesa, e coloro che mancavano di ausili o di assistenza, **ricadendo in stato di bisogno**.

I Comuni dovevano individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo.

Trattasi di dati soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, secondo i limiti del comma 4)

La trasparenza negli appalti pubblici

La **trasparenza dei contratti pubblici** trova **fondamento giuridico** nel **Codice dei contratti pubblici** e nella **disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**.

Tutto ciò si traduce, innanzitutto, in **specifici obblighi** per le stazioni appaltanti di **pubblicare** atti, dati e informazioni nella sezione “**Amministrazione trasparente**” che afferiscono ad ogni tipologia di appalto – di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e di concessioni - e ad ogni fase - dalla programmazione alla scelta del contraente, dall’aggiudicazione fino all’esecuzione del contratto.

La trasparenza negli appalti pubblici


L'**articolo 20 del d.lgs. n. 36/2023** enuncia il **principio di trasparenza** in materia di contratti pubblici.

Il principio di trasparenza si pone come **valore fondamentale**, al fine del rapporto tra amministrazione e cittadino, **avendo lo scopo di rendere conoscibile e, conseguentemente, comprensibile l'azione amministrativa e le scelte compiute in tale ambito.**

Con quali modalità...?

La trasparenza negli appalti pubblici

La trasparenza si traduce in una **serie di strumenti** che consentono in concreto ai cittadini di conoscere il *modus operandi* delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad essi equiparati.




Diritto di accesso ai documenti, (artt. 22 e ss. L. 241/1990 e artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023) che consente ai soggetti titolari di un particolare interesse di accedere agli atti di gara al fine di tutelare la propria sfera giuridica.

Accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, d.lgs 33/2013) che consente a chiunque di avere contezza di atti amministrativi senza che sia richiesta alcuna legittimazione, nel rispetto dei limiti previsti per la tutela degli interessi pubblici e privati previsti.

La trasparenza negli appalti pubblici

La trasparenza nel settore dei contratti pubblici **è anche attuata a mezzo di specifici obblighi di pubblicazione** a carico delle Pubbliche Amministrazioni con riguardo alle procedure bandite



ciò al fine di **favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**, ponendosi in concreto anche come **misura di prevenzione della corruzione**.

La trasparenza negli appalti pubblici

Le principali **fonti normative**:

- **D.lgs. n. 33/2013;**
- **D.lgs. n. 36/2023;**
- **Legge n. 190/2012.**

- **D.lgs. n. 50/2016** (fino al 31 dicembre 2023)



La trasparenza negli appalti pubblici

Articolo 20 del d.lgs .n. 36/2023

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, ai fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'art. 28 (del codice dei contratti pubblici) e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33/2013.

La trasparenza negli appalti pubblici

Articolo 20 del d.lgs .n. 36/2023

La **pubblicazione** di detti dati **viene effettuata solo ai fini di trasparenza**, mentre **non assume il valore di pubblicità legale**, in quanto non riguarda quelle forme di pubblicazione destinate a produrre effetti legali, che si realizza attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (**art. 27 del d.lgs. n. 36/2023**).

Gli **effetti giuridici** degli atti oggetto di pubblicazione **decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**.

La trasparenza negli appalti pubblici

Ma allora è necessaria la doppia pubblicazione dei dati, degli atti e delle informazioni...?

Il **comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023** introduce il **principio dello *once only***, in base al quale, al fine di **semplificare gli adempimenti** della amministrazioni in sede di pubblicazione, **evitare comunicazioni e pubblicazioni multiple** e rendere tali **adempimenti più razionali e maggiormente improntati al criterio di economicità amministrativa**, è previsto che le comunicazioni e l'interscambio di dati per la finalità di conoscenza e di trasparenza avvengano nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

La trasparenza negli appalti pubblici

Articolo 37 del d.lgs .n. 33/2013 (riformato dall'art. 224, c. 4, d.lgs. n. 36/2023)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di **pubblicità legale**, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti **pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici.**

Ai sensi dell'articolo 9-bis, **gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.**

La trasparenza negli appalti pubblici

Articolo 28 del d.lgs .n. 36/2023

1. **Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici**, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, **sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali** di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente»** del sito istituzionale e la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. **Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.**

La trasparenza negli appalti pubblici

Articolo 28 del d.lgs .n. 36/2023

3. Per la **trasparenza dei contratti pubblici** fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, **la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti**, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, **sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.**

4. L'ANAC, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice**, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

La trasparenza negli appalti pubblici

Attenzione!



L'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 (così come **reformato** dal codice dei contratti pubblici) **acquista efficacia a far data dal 1 luglio 2023**, **ma gli articoli 20 e 28 del d.lgs. n. 36/2023 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024** (art. 225, comma 2, del codice dei contratti pubblici).

Cosa significa tutto ciò...?

La trasparenza negli appalti pubblici

Ai fini della trasparenza, fino al 31 dicembre 2023 si dovrà fare necessariamente riferimento al «vecchio» art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto le disposizioni contenute negli articoli 20 e 28 del codice dei contratti pubblici (che disciplinano i contenuti e le modalità di pubblicazione in «Amministrazione Trasparente») **acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024.**



Siamo quindi in presenza di una situazione paradossale, soprattutto in tema di trasparenza, nella quale vi sono, ad oggi, norme abrogate che continuano a sopravvivere e norme che sono in vigore ma la cui efficacia è sospesa (sicuramente) fino al 31 dicembre 2023!

La trasparenza negli appalti pubblici

«Vecchio» art. 37, comma 1, d.lgs. n. 33/2013

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, **le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:**

- **i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;**
- **gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.**

La trasparenza negli appalti pubblici

Quali sono i dati di cui all'art. 1, c. 32, legge n. 190/2012?

Struttura proponente; oggetto del bando; aggiudicatario; importo aggiudicazione; tempi di completamento opera, servizio o fornitura; importo somme liquidate.

Attenzione



L'obbligo di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 è stato abolito a seguito dell'abrogazione di detta disposizione, a far data dal 1° luglio 2023, da parte dell'art. 226, c. 3, lett. d), del nuovo codice dei contratti pubblici.

La trasparenza negli appalti pubblici

«Vecchio» art. 37, comma 1, d.lgs. n. 33/2013

Gli **atti e le informazioni oggetto di pubblicazione** ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 a cui fa riferimento il «vecchio» art. 37 **sono disciplinati dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016** (vecchio codice dei contratti pubblici).

Quali sono gli atti?

Sono **tutti gli atti dei procedimenti di programmazione e di procedure di affidamento e l'esecuzione di lavori, opere, servizi e procedure, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e di concessioni.**

La trasparenza negli appalti pubblici

Gli atti da pubblicare ai sensi dell'art. 29

- Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali.

Per ogni procedura:

- Avvisi di preinformazione
- Delibera a contrarre
- Avvisi e Bandi
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento
- Avvisi sistemi di qualificazione
- Atti relativi ad affidamenti diretti
- Contributi e resoconti;

La trasparenza negli appalti pubblici

Gli atti da pubblicare ai sensi dell'art. 29

- **Provvedimenti di esclusione** dalle procedure di affidamento e quelli di **ammissione** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici- finanziari e tecnico-professionali (**entro due giorni dalla data di adozione**);
- **Composizione** della commissione giudicatrice e **curricula** dei suoi componenti;
- **Resoconti della gestione finanziaria** dei contratti al termine della loro esecuzione.

La trasparenza negli appalti pubblici

Gli obblighi di pubblicazione nella fase esecutiva

In merito al contenuto degli obblighi di pubblicazione, l'art. 53, comma 5, del d.l. 77/2021, recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, modificando l'art. 29 del codice appalti, **ha aggiunto ai dati da pubblicare** - oltre quelli relativi alle tradizionali fasi e atti di programmazione e di affidamento - **tutti quelli relativi all'esecuzione dell'appalto**, in relazione ai quali l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, peraltro, ritenuto applicabile anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato (decisione 2.4.2020, n.10): **la pubblicazione obbligatoria di determinati atti in materia di appalti pubblici è, ad avviso del giudice amministrativo, solo un aspetto, pur fondamentale, della trasparenza dei contratti pubblici che, tuttavia, si manifesta e si completa nell'accessibilità degli atti nei termini previsti per l'accesso civico generalizzato.**

La trasparenza negli appalti pubblici

Gli obblighi di pubblicazione nella fase esecutiva

Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione **dopo la scelta del contraente**, in modo tale che **sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto** (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice).

La trasparenza negli appalti pubblici

ANAC, infatti, anche alla luce delle molteplici novità intervenute in materia di appalti negli ultimi anni, **ha ritenuto di dover apportare una modifica all'attuale elenco degli obblighi di pubblicazione** approvato con la deliberazione n. 1310/2016, **sostituendolo integralmente con riferimento alla sola macrosezione “Bandi di gara e contratti” con l'allegato 9 al PNA 2022.**

La trasparenza negli appalti pubblici

In base **all'allegato 9 al PNA 2022**, con riferimento **alla sola fase esecutiva** dei contratti pubblici, **sono da pubblicare**:

- **le modifiche soggettive al contratto**
- **le varianti, le proroghe, i rinnovi, il quinto d'obbligo;**
- **il subappalto;**
- **il certificato di collaudo o regolare esecuzione;**
- **il certificato di verifica di conformità;**
- **gli Accordi bonari e le transazioni;**
- **gli atti di nomina del direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, componenti delle commissioni di collaudo.**

La trasparenza negli appalti pubblici

Allegato 9 PNA 2022

La **novità più rilevante** consiste nel fatto che le **pubblicazioni di dati, atti e informazioni sui contratti pubblici** per finalità di trasparenza **debbono essere organizzate in modo tale da consentire la consultazione per ogni singola procedura** di tutti gli atti **della catena procedimentale**, dall'avvio della gara al collaudo, **e non più in ordine cronologico di adozione** (circostanza che crea difficoltà ai visitatori meno esperti a reperire ed organizzare tutte le informazioni sulla singola procedura).

La trasparenza negli appalti pubblici

Allegato 9 PNA 2022

Chiarisce anche il contenuto del “**resoconto della gestione finanziaria dei contratti**” il cui obbligo di pubblicazione è previsto dall’art. 29 del vecchio codice e confermato dall’art. 28 del nuovo codice.

Anac precisa che annualmente, **entro il 31 gennaio**, con riguardo agli **affidamenti dell’anno precedente, va pubblicato per ciascun contratto d’appalto** (a prescindere dall’importo) il **resoconto della gestione finanziaria** che **deve contenere almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell’esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento (positivo o negativo).**

La trasparenza negli appalti pubblici

Allegato 9 PNA 2022

L'ANAC, considerato **l'impatto organizzativo di queste nuove modalità di pubblicazione**, ha precisato che **“il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento”**.

Risorse pubbliche

Portale web "Soldi pubblici"

- **Accedere ai dati dei pagamenti delle PP.AA.;**
- **Consultarli** in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle Amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.



Il portale “soldi pubblici” utilizza i dati dei codici SIOPE .

Risorse pubbliche

Dati sui pagamenti

Le amministrazioni pubblicano sui propri siti i **dati sui pagamenti**, permettendone la consultazione con riferimento:

- a) alla **tipologia di spesa sostenuta**;
- b) all'**ambito temporale** di riferimento;
- c) ai **beneficiari**.

La **mancata pubblicazione** dei dati comporta l'**applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** (da 500 euro a 10.000 euro) per il responsabile (art. 47, comma 1-bis).

Risorse pubbliche

Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi - Trasferimenti correnti - Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale - Altre spese correnti.

Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitale - Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie.

Risorse pubbliche

Per **ciascuna di tali tipologie di spesa**, bisogna:

- individuare la **natura economica** delle spese;
- pubblicare un **prospetto** con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

La cadenza di pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

Bilanci


Gli obblighi di pubblicazione riguardano :

- **Bilancio di previsione e consuntivo**, completi di allegati (entro 30 gg dalla loro adizione);
- **Dati** del bilancio di previsione e del consuntivo, in **forma sintetica, aggregata e semplificata**, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche;
- **Dati relativi ad entrate e spese** del bilancio di previsione e del consuntivo, in **formato tabellare** aperto in modo da consentirne **l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo**;
- **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.**

Tempi medi di pagamento

Devono essere pubblicati **i dati sui tempi medi di pagamento** oltre che per gli acquisti di beni, servizi e forniture, **anche quelli relativi alle prestazioni professionali.**

La **misurazione** riguarda quindi **ogni tipo di contratto** stipulato dall'amministrazione.



Obbligo di pubblicazione che **incide** sul fenomeno dei **ritardati pagamenti** delle amministrazioni, interpretando la trasparenza quale **strumento utile all'emersione e alla riduzione della criticità.**

Tempi medi di pagamento

Devono essere pubblicati, con cadenza annuale:

- **l'ammontare complessivo dei debiti;**
- **il numero complessivo delle imprese creditrici**, intendendosi ricompresi **tutti i soggetti che vantano crediti** con l'amministrazione, compresi i singoli professionisti.

Beni immobili e gestione patrimoniale



Devono essere pubblicate:

- le informazioni identificative (**dati catastali**) degli **immobili posseduti e detenuti**;
- I **canoni di locazione o di affitto versati o percepiti**.

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, commi 125, 126, 127 e 128, legge n. 124/2017

Viene introdotta una **nuova disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche a soggetti privati**, attraverso:

- l'introduzione di **nuovi obblighi di trasparenza**;
- la **modifica dell'art. 26 del d. lgs.n. 33/2013**;
- la previsione di un **apparato sanzionatorio**.

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, comma 125, legge n. 124/2017

Entro il **30 giugno di ogni anno**, le **associazioni di tutela ambientale**, dei **consumatori**, le **associazioni**, le **onlus**, le **fondazioni** e le **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri**, sono tenute a **pubblicare** sui propri siti internet o portali digitali, le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, ricevuti nell'anno precedente:

- Da **pubbliche amministrazioni**;
- Da **società controllate (escluse le quotate)** ed **enti di diritto privato** controllati da PP.AA.,
- Da **società ed enti di diritto privato a partecipazione pubblica** (non controllati).

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, comma 125-bis, legge n. 124/2017

L'obbligo di trasparenza si applica anche alle **imprese** che hanno ricevuto **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria** da pubbliche amministrazioni e dalle società controllate e partecipate da PP.AA..


Per le imprese la **modalità di assolvimento dell'obbligo è diversa**: esse devono dare indicazione degli importi delle somme ricevute nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e nella **nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato**.

Il termine per l'adempimento dell'obbligo è quello **previsto per la redazione dei bilanci**.

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, comma 127, legge n. 124/2017

Il comma 127 specifica che, per evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, vi è una **soglia minima di 10.000 euro**:



La pubblicazione non è dovuta se l'importo ricevuto dal beneficiario nell'anno precedente è inferiore a questa soglia.

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, comma 125-ter, legge n. 124/2017: le sanzioni

A partire dal **01/01/2020**, l'**inosservanza** degli obblighi di pubblicazione **comporta una:**

- **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con importo minimo di 2000 euro;**
- **sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.**

Decorsi 90 giorni dalla contestazione **senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione**, si applica la **sanzione della restituzione integrale** del beneficio erogato.

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, comma 125-ter, legge n. 124/2017: le sanzioni

Il **soggetto competente** ad **irrogare** la sanzione è l'Amministrazione Pubblica che ha irrogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

Le erogazioni pubbliche

Art. 1, comma 126, legge n. 124/2017: le sanzioni

A decorrere dall'anno 2018, gli **obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013**, si applicano anche **agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.**

L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

La qualità dei dati

Agli obblighi di pubblicazione si associa anche il requisito della **qualità** del patrimonio informativo “offerto”, in termini di:

- **integrità;**
- **costante aggiornamento;**
- **completezza;**
- **semplicità di consultazione;**
- **comprensibilità.**

La qualità dei dati

L'esigenza di assicurare la qualità delle informazioni diffuse, **non può costituire, in ogni caso, motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.**

Il requisito della "qualità" dei dati non può essere preso a **pretesto** e come **alibi** per **limitare e/o ostacolare la divulgazione delle informazioni.**

Gli open data

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere:

- **pubblicati in formato di tipo aperto;**
- **riutilizzabili**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Gli open data

Gli **open data** sono **dati pubblici in formato aperto e accessibili a tutti** (cittadini e imprese), **senza licenze di copyright o altri limiti legali all'utilizzo**, che permettono di rendere l'Amministrazione trasparente ed aperta.

La durata della pubblicazione

La **durata** dell'obbligo di pubblicazione è espressamente disposta in **cinque anni** decorrenti dal **1° gennaio dell'anno successivo** a quello da cui decorre l'obbligo e, comunque, fino a che gli atti abbiano espletato i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

La durata della pubblicazione

Alla **scadenza del termine** di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni ed i dati **sono accessibili attraverso l'accesso civico generalizzato**.

Scompare la “sezione archivio”


La durata della pubblicazione

Cosa succede se vengono pubblicati atti e documenti contenenti dati personali in «Amministrazione Trasparente» (e anche per altre finalità), oltre la prescritta durata di pubblicazione?

La durata della pubblicazione

Siamo in presenza di **illiceità del trattamento**, per superamento del limite temporale previsto dalla base giuridica.

Liceità di trattamento



La durata della pubblicazione

... a meno che

I dati personali contenuti nei documenti che si decide di pubblicare oltre la scadenza temporale prevista, **non vengano anonimizzati...**

I dati ulteriori

Nel caso in cui le Amministrazioni decidano di pubblicare dati, informazioni e documenti **ulteriori** rispetto a quelli per i quali hanno l'obbligo di pubblicazione, possono farlo **anonimizzando gli eventuali dati personali presenti**.

I dati ulteriori

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima **solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.**

Attenzione!!

Non sempre serve sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali: c'è il rischio di **re-identificare** l'interessato dagli altri **dati di contesto** che rendono comunque identificabile l'interessato (ad es., le informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

I dati ulteriori

In molti casi in particolari ambiti (ad es., per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), **la pubblicazione online anche solo di alcuni dati** – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc. – **è sufficiente a individuare univocamente la persona** cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre **informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.**

I dati ulteriori

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, **oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni** riferite all'interessato che ne possono consentire **l'identificazione anche a posteriori**.



I flussi informativi

Al fine di garantire il **tempestivo e regolare flusso delle informazioni** da pubblicare è **indispensabile l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività** (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi).

I flussi informativi

Nella sottosezione anticorruzione e trasparenza del PIAO vanno schematizzati per ciascun dato da pubblicare (vedasi Allegato 2 PNA 2022):

La denominazione dell'obbligo di trasparenza

Il dirigente responsabile dell'elaborazione dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione)

Il dirigente responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri)

Il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati

Il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati

Il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche

PNA 2022- Allegato n° 2
Esempio contenuti principali della sottosezione del PIAO/PTPCT dedicata alla trasparenza

Es: Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Es: Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Es: Riferimento normativo	Es: Denominazione del singolo obbligo	Es: Contenuti dell'obbligo	Es: Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati (ove questo coincida con il soggetto che elabora e trasmette i dati, può prevedersi un'unica colonna denominata "Dirigente Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati")	Termine di scadenza per la pubblicazione (cfr. sul punto delibera ANAC n. 1310/2016 e relativo allegato 1))	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
Es: Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.L. n. 80/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Es: Entro 15 giorni dall'approvazione	Es: Monitoraggio annuale entro il Responsabile: RPCT	
	Atti generali		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Es: Entro 20 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva	Es: Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile:
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Es: Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti	Es: Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 20 dicembre. Responsabile:
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Es: Entro 15 giorni dall'approvazione	Es: Monitoraggio annuale entro il Responsabile:
			Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Es: Entro 15 giorni dall'approvazione	Es: Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile:
			Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di comportamento	Tempestivo	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del Responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Nominativo del responsabile o indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione	Es: Entro 15 giorni dall'approvazione	Es: Monitoraggio annuale entro il Responsabile:

I flussi informativi

Nella sottosezione e nella pagine di "Amministrazione Trasparente" **devono essere indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa** in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'amministrazione.

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, **in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione**, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente.

I flussi informativi

L'**individuazione dei responsabili** delle varie fasi del flusso informativo è anche **funzionale al sistema delle responsabilità** che il d.lgs. n. 33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati.

I **dirigenti** responsabili degli uffici:

- **garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare** ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- **controllano e assicurano** (insieme al RPCT) **la regolare attuazione dell'accesso civico.**

La responsabilità dirigenziale

Negli **atti di conferimento di incarichi dirigenziali** e nei **relativi contratti** sono riportati gli **obiettivi di trasparenza**, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino.

Il **mancato** raggiungimento degli obiettivi determina **responsabilità dirigenziale** e oggetto di valutazione ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Trasparenza: garanzie ed efficienza


E' possibile coniugare garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa?

La trasparenza è vista come quel **valore-chiave** in grado di far **dialogare e coesistere** le **garanzie** di legittimità e di imparzialità con l'**efficienza** dell'attività amministrativa.

Trasparenza: garanzie ed efficienza

Occorre “**rendere visibile**” il modo di formazione dell’interesse pubblico (i soggetti che vi concorrono, le fasi del procedimento, i presupposti, i modi di esercizio del potere, le risorse utilizzate, ecc.).

L’**interesse pubblico** non può essere **rigidamente predeterminato ed imposto**, ma costituisce la **risultante di un processo di formazione** cui sono chiamati a **partecipare** sempre più attivamente i componenti della comunità:



Trasparenza: garanzie ed efficienza

In tale contesto, la trasparenza si pone, non solo come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma come strumento ordinario e primario di **ri-avvicinamento** del cittadino alla P.A..



Trasparenza: garanzie ed efficienza


La corretta attuazione del principio di trasparenza richiede **due attenzioni particolari**:

a) la necessità di **coniugare trasparenza e semplicità**;

b) la **contemperazione** con altri importanti principi e diritti (es., **tutela dei dati personali**).


Coniugare trasparenza e semplicità

L'esigenza di trasparenza viene spesso collegata ad oneri – regolatori, amministrativi, economici – “**non necessari**” al perseguimento dello scopo.




Coniugare trasparenza e semplicità

Indebolimento della trasparenza (opacità per confusione)




Si crea la **burocrazia della trasparenza** che si sovrappone alla burocrazia già esistente



Incentivando gli stessi **fenomeni corruttivi** che si intendeva contrastare.

Coniugare trasparenza e semplicità


Attuazione del principio di **proporzionalità nell'uso e nel trattamento dei dati.**



La trasparenza reale

La **vera** trasparenza amministrativa è quella che:

- **assicura la conoscenza reale** dell'attività amministrativa;
- **consente la comprensione** e, di conseguenza, anche il **controllo**.



La trasparenza reale

**Se l'attività è
segreta**

Non può essere conosciuta

**Se l'attività è
pubblica**

E' conoscibile, ma non è detto sia
anche conosciuta, né che sia
anche compresa

**Vera trasparenza (e
controllo
sull'esercizio del
potere)**

Quando è pubblica, conosciuta e
compresa

***Cara burocrazia,
.... Ma non dovevamo vederci più?***

I **dati** si chiamano così perchè devono essere "**dati**", altrimenti si chiamerebbero "**tenuti**"...

dal pubblico, durante l'incontro con David Osimo

Forum PA 2010

- 228 obblighi di pubblicazione (caricamenti);
- Aggiornamento medio annuo (in difetto): 3 volte;
- Totale: 684 caricamenti;
- Amministrazioni pubbliche italiane: 20.000 circa;
- Caricamenti totali: 13.680.000;
- Tempo medio a caricamento (in difetto): 20 minuti.

Moltiplichiamolo per il totale dei caricamenti e viene: 273.600.000 minuti, pari a 4.560.00 ore di lavoro, che rapportate a circa 1500 ore lavorative annue, costituiscono

3040 unità lavorative, preposte solo per il caricamento dei dati.

Ne vale la pena?

IN FONDO E' TUTTO
PIU' SEMPLICE
DI QUELLO
CHE TEMIAMO.



Grazie a tutti per l'attenzione!



Buon lavoro!

Dott. Franco Nicastro